



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 21/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 137843, con la quale la Sig.ra Granata Maria Grazia nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 22/01/2019 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e ha chiesto di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 136424 del 12/12/2018 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Programmazione che la Sig.ra Granata Maria Grazia ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che la stessa maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 22/01/2019;
- VISTA la nota prot. n. 0072 del 07/01/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Programmazione, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dalla Sig.ra Granata Maria Grazia, ha comunicato che per la medesima dipendente non intende avvalersi della facoltà di contingentamento;
- VISTA la nota prot. n. 6121 del 16/01/2019 con la quale si comunica alla Sig.ra Granata Maria Grazia che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/02/2019;
- VISTO il D.A. n. 865 del 29/03/1986 – registrato alla Corte dei conti il 12/05/1986, reg. n. 04, fgl. n. 135 - con il quale, tra gli altri, a decorrere dal 29/03/1986 la Sig.ra Granata Maria Grazia è stata nominata alla qualifica di dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regione Siciliana di cui alla tab. "A" della l.r. n. 41/85, assumendo effettivo servizio il 03/06/1986;
- VISTO il D.D.G. n. 00124 del 09/01/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 27/01/2004 al n. 154 - con il quale la Sig.ra Granata Maria Grazia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "C6" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il D.D.R. n. 1065/III del 07/05/1999 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 25/05/1999 al n. 1744 - con il quale alla Sig.ra Granata Maria Grazia, in applicazione dell'art. 2 della L. 07 Febbraio 1979, n. 29, sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza complessivi anni 07 mesi 03 giorni 27;

VISTO lo stato matricolare regionale;
ACCERTATO che la Sig.ra Granata Maria Grazia, alla data del 31/01/2019, può vantare un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 03/06/1986 al 31/01/2019	32	7	29
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.R. n. 1065/1999)	7	3	27
Totale	39	11	26

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/02/2019 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Granata Maria Grazia nata a [REDACTED] il [REDACTED], Istruttore cat. "C", e – contestualmente - la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 21 GEN. 2019



IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalia Pipia

VISTO: SI PUBBLICHI.
Pio Guida